

NEO-BREVIA n. 02 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SANITÀ, COSA (NON) È STATO FATTO PER LE LISTE DI ATTESA da STARTMAG - Salute e Ricerca a cura di Giulia Alfieri

Le lunghe liste di attesa, nonostante il piano del governo, continuano a gravare sulla salute dei cittadini. A che punto siamo? Fatti, numeri e commenti

[Sanità, cosa \(non\) è stato fatto per le liste di attesa - Startmag](#)

Lo scorso giugno il ministero della Salute ha annunciato un piano per ridurre le interminabili liste di attesa. Sei mesi dopo però poco o nulla è cambiato tanto che anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno, **[ha sottolineato l'urgenza](#)** di ridurle per garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL GOVERNO

Esami anche il sabato e la domenica, un Cup unico regionale per controllare le agende di tutti gli ambulatori pubblici e privati-convenzionati, una piattaforma nazionale di monitoraggio e l'istituzione di un ispettorato per verificare il rispetto delle norme. Ma anche un sistema per disdire facilmente le prenotazioni e lasciare il posto a qualcun altro e il divieto di sospendere l'attività di prenotazione.

Inoltre, se il cittadino non viene soddisfatto entro i tempi previsti (72 ore in caso di prestazione urgente, 10 giorni se in classe breve, 30-60 giorni per visite ed esami diagnostici, 120 giorni per quelli programmabili) deve automaticamente trovare risposta in una struttura privata convenzionata o nell'ambito dell'attività professionale svolta dal medico all'interno dell'ospedale.

Questa, in breve, **[la strategia](#)** messa nero su bianco dal governo per dare un taglio netto alle liste di attesa. Tuttavia, come ha dichiarato oggi al *Corriere della Sera* il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, “le misure per invertire la tendenza sono tante” ed è “difficile quantificare i tempi” per vederne gli effetti.

UN BILANCIO SEI MESI DOPO

Quindi a sei mesi dall'annuncio del piano cosa è stato realizzato di tutto questo? Molto poco. Perché, come riferito lo scorso novembre dallo stesso ministro della Salute, Orazio Schillaci, **[durante un'interrogazione parlamentare](#)**, mancano i decreti attuativi (**[cinque di sei](#)**), i quali però, a detta del ministro, “sono in arrivo”.

Sempre Schillaci ha garantito che a partire da febbraio 2025 “sarà disponibile il cruscotto con gli indicatori di monitoraggio delle liste d'attesa, con i dati relativi a tutte le regioni e le province autonome”. Promessa **[ribadita](#)** anche da Gemmato. Finora però, stando al **[Corriere della sera](#)**, non

ci sono dati ufficiali completi poiché le piattaforme online aggiornate dalle regioni continuano a essere di “difficile consultazione ed evidenziano una profonda disomogeneità sulla modalità di restituzione dei tempi d’attesa, rendendo molto difficile il confronto tra le diverse realtà”.

Riguardo al Cup unico regionale, inoltre, stridono le parole del ministro con quanto scrive il *Corriere*. Il primo, a novembre, dichiarava: “[...] i dati che stiamo ricevendo da Agenas sono confortanti, uno su tutti, come esempio, il Lazio, con realizzazione di un Cup unico, con stanziamenti mirati, con una giunta determinata ad affrontare concretamente il problema le prenotazioni sono cresciute in maniera molto significativa”. Il secondo oggi afferma: “Il Cup, centro unico di prenotazione, in certe zone d’Italia è un perfetto sconosciuto. Prendiamo ad esempio il Lazio. A oggi la metà delle agende sono state caricate nel sistema unico. A ottobre 399mila prestazioni non erano state prenotate entro i tempi di garanzia e l’ente guidato da Rocca ha stanziato 17 milioni per garantirle. Punti dolenti, colonscopia, Tac, risonanza magnetica e visite oculistiche”.

I SOLITI VECCHI PROBLEMI

A pesare sono le solite questioni mai risolte: la carenza di medici e infermieri – che in molti casi passano al privato o si trasferiscono all'estero per avere migliori stipendi e condizioni di lavoro più sicure -, la disorganizzazione di alcune aziende sanitarie, la malagestione delle risorse e apparecchiature e strutture che risalgono al dopoguerra.

Ma anche, osserva il *Corriere*, “la medicina difensiva”. “L’Italia – afferma il quotidiano – spende circa 13 miliardi per rimborsare il costo di visite ed esami diagnostici evitabili, prescritti in modo inappropriato, in eccesso. Una pratica legata alla volontà da parte del medico di tutelarsi dalle denunce dei pazienti. Ogni anno sono 350mila le cause penali intentate contro la categoria, il 97% terminano con assoluzione”.

E per concludere, a novembre, anche la Corte dei Conti, in merito alla riduzione delle liste di attesa, rilevava “criticità nella metodologia adottata, basata su dati autocertificati da parte di Regioni e Province autonome che appaiono non omogenei”. In particolare, la delibera sottolineava “il mancato utilizzo di flussi informativi nazionali e di sistemi informativi strutturati, allo stato non disponibili”, oltre che le difficoltà incontrate dal ministero della Salute nello svolgimento delle attività di coordinamento e monitoraggio, sia sul versante della verifica dell’avvenuta programmazione, sia per quanto attiene alla capacità delle autonomie territoriali nel comunicare tempestivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi da esse programmati. Infine, l’utilizzo degli oltre 2 miliardi di euro investiti tra il 2020 e il 2024 “appare esiguo”.

AGGIORNAMENTO TARIFFARI SOSPESO E RINUNCIA ALLE CURE

Ciliegina sulla torta a fine 2024: la sospensione (poi revocata) del decreto che, dopo 8 anni di attesa, stabiliva i nuovi tariffari per le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale. L’Avvocatura di Stato è infatti intervenuta per evitare “un blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio all’utenza e ritardi nell’erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti”, i quali troppo spesso non hanno la possibilità di curarsi.

Come ha infatti ricordato Mattarella citando i dati della relazione 2024 del Cnel, il 7,6% della popolazione, ovvero 4,5 milioni di cittadini, rinuncia “alle cure e alle medicine perché prive dei mezzi necessari”.

LISTE DI ATTESA: COSA SAPERE E COME AGIRE a cura di CittadinanzAttiva

La nuova normativa sulle liste d’attesa (Decreto Liste d’attesa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024) ha apportato dei cambiamenti in materia?

Il nuovo Decreto sulle liste d’attesa ha disposto importanti novità per quanto concerne la tematica: l’istituzione di una piattaforma nazionale che opererà in sinergia con quelle regionali, controllo

costante sul rispetto dei tempi previsti nelle varie realtà regionali, adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, aumento delle assunzioni nel SSN, potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche con possibilità di svolgimento anche nei giorni di sabato e domenica, ulteriore divieto di bloccare o chiudere le liste d'attesa e possibilità di sanzioni.

Cos'è la Piattaforma Nazionale delle Liste d'attesa? E a cosa servirà?

La nuova piattaforma nazionale delle liste di attesa avrà l'obiettivo di realizzare l'interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, in modo da consentire la visibilità dell'offerta sia per il sistema pubblico che privato accreditato. Tale piattaforma avrà inoltre l'obiettivo di monitorare costantemente le prestazioni in lista d'attesa sul territorio nazionale, orientando la programmazione dell'offerta attraverso la verifica puntuale e aggiornata delle agende disponibili, delle agende accessibili alla prenotazione da Cup (agende pubbliche) e da percorsi interni (agende esclusive per Pdta, follow-up e controlli), consentendo inoltre il monitoraggio dei tempi d'attesa per classi di priorità nel rispetto dei Rao e dei principi di appropriatezza prescrittiva.

Il Cup verrà coinvolto da queste novità? Come cambieranno le prenotazioni?

Il nuovo decreto prevede che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di prenotazione (Cup), che è unico a livello regionale o infra-regionale. All'interno di esso gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie.

Cosa succederebbe se dovessi dimenticare la data della visita?

Oltre alla centralizzazione delle agende sarà attivato un sistema di remind/disdetta della prenotazione per ricordare all'assistito la data di erogazione della stessa e consentirgli di confermare o cancellare la prenotazione almeno nei due giorni lavorativi antecedenti, anche in modalità da remoto. Nel caso in cui il paziente non si presenti senza giustificata disdetta, salvo casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, potrà essere tenuto al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo, anche se fosse esente, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.

Tentando di prenotare una visita mi è stato detto che le liste d'attesa sono bloccate o chiuse. È previsto un qualche tipo di intervento?

Il nuovo decreto ribadisce all'art. 3, comma 9, l'assoluto divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione.

Superamento tempi massimi e percorsi di garanzia

Se i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel PNGLA 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscano l'erogazione delle prestazioni richieste attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato I direttori generali delle aziende sanitarie dovranno vigilare sul rispetto della disposizione, soprattutto ai fini dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito.

FAQ P.N.G.L.A. (Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa) 2019/2021

Quante e quali sono le prestazioni per cui i tempi massimi sono garantiti?

Il rispetto dei tempi di attesa va **garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN** e dalla sanità regionale pubblica. Il Ministero, in tale ottica, tiene sotto controllo particolare (con un esteso e

costante monitoraggio) alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale (69 in totale, divise in 14 visite e 55 esami strumentali) e altre in regime di ricovero (17 in totale) per garantire l'aderenza alle indicazioni di attesa massima.

Sono previste delle classi di priorità per le prestazioni sanitarie? Devo comunicare o chiedere qualcosa al mio Medico di base o allo Specialista?

Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro classi di priorità:

U – con attesa massima 72 ore;

B – con attesa massima 10gg;

D – con attesa massima 30gg per le visite e 60gg per gli esami diagnostici;

P – con attesa massima 120gg

Quali sono i tempi stabiliti dal PNGLA per i ricoveri?

Per i ricoveri, innanzitutto, l'inserimento in lista d'attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata. Al momento dell'inserimento in lista d'attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d'attesa, anche successivamente all'inserimento.

Per i ricoveri sono previste quattro classi di priorità, che corrispondono ad altrettante attese massime:

A - con attesa massima 30gg;

B - con attesa massima 60 gg;

C - con attesa massima 10gg;

D - con attesa massima 12 mesi.

Per quanto riguarda le visite di controllo, il PNGLA prevede qualche misura di tutela per i cittadini?

Una delle indicazioni del nuovo PNGLA (al punto 13) è relativa alle visite di controllo e disciplina che le strutture che hanno in carico il paziente devono provvedere anche alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo, in un sistema integrato di CUP che eviti le sovrapposizioni e miri a rispettare le priorità e le esigenze cliniche.

TUTELATI !

Cosa posso fare quindi se al momento della prenotazione mi comunicano che la lista d'attesa per la prestazione di cui ho necessità è bloccata?

Quando ti trovi di fronte ad una lista bloccata ti suggeriamo di:

- Segnalare il fatto inviando tramite comunicazione ufficiale (via PEC mettendoci per conoscenza) alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria, all'Assessorato alla Sanità della tua Regione e a Cittadinanzattiva [il modulo](#) per richiedere lo sblocco delle liste e l'applicazione dell'ammenda;
- Chiamare il CUP per conoscere quali altre strutture possono erogare la prestazione.

Nel caso di superamento dei tempi massimi per visite o esami, invece, cosa devo fare?

Il suggerimento è di inviare il nostro [modulo](#) all'azienda sanitaria di riferimento per chiedere l'individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket. È bene inserirsi comunque in lista d'attesa, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l'impossibilità di ottenere il diritto quando si contatterà la ASL successivamente.

Ho chiesto all'azienda sanitaria locale di rispettare i tempi previsti per la mia visita e/o esame specialistico ma, oltre a rispondermi che non c'è disponibilità, non mi è stata data un'alternativa in regime di attività libero-professionale intramuraria. Cosa posso fare?

In questo caso ciò che suggeriamo di fare è di inviare il nostro [modulo](#), via PEC mettendoci per conoscenza, per chiedere all'azienda sanitaria locale l'attivazione del "Percorso Tutela" previsto ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 124/1998, nel quale si prevede il diritto per il cittadino ad ottenere la prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria.

Nel caso di tempi eccessivi per le visite di controllo, invece, come devo comportarmi?

Consigliamo di inviare il nostro [modulo](#), inviandolo all'azienda sanitaria o all'azienda ospedaliera di riferimento (via PEC mettendoci per conoscenza), per chiedere che, in ottemperanza del nuovo decreto sulle liste d'attesa venga riconosciuta la possibilità di continuare a essere seguiti nel percorso di monitoraggio iniziato con gli specialisti della struttura, in modo da continuare a essere seguiti nel percorso di cura.

Nel caso di superamento dei tempi massimi per gli interventi chirurgici, come devo muovermi?

Nel caso di superamento dei tempi massimi per gli interventi chirurgici puoi utilizzare il nostro [modulo](#), inviandolo all'azienda sanitaria di riferimento o all'azienda ospedaliera (via PEC mettendoci per conoscenza), per chiedere il rispetto dei tempi massimi previsti e l'erogazione della prestazione.

Dove posso trovare l'elenco delle prestazioni e i relativi tempi massimi d'attesa?

Il dettaglio delle prestazioni individuate dal Piano Nazionale e le modalità di erogazione dei servizi possono essere visionati nella sezione apposita del [sito web del Ministero della Salute](#), dove è contenuto il testo del nuovo PNGLA.

Per le disposizioni regionali puoi consultare anche il sito web della tua Regione di appartenenza o rivolgerti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della tua ASL.

Voglio effettuare la prestazione solo in una determinata struttura e ho verificato che l'attesa proposta non rispetta i tempi massimi previsti. Cosa posso fare?

Se decidi di recarti solo ed esclusivamente in una struttura, ma altre strutture nella tua ASL sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: devi attendere il tuo turno.

Il consiglio è quello di contattare sempre il CUP al fine di individuare la struttura che eroghi la prestazione nel minor tempo possibile oppure parlarne con il tuo medico per valutare se le attese sono compatibili con le tue necessità.

Per informazioni ulteriori e approfondimenti contatta [le nostre sedi territoriali](#) o attraverso [il form di segnalazione](#).

(Ultimo aggiornamento: dicembre 2024)

NORMATIVA DELL'AREA LISTE DI ATTESA

- **21/11/2024 [Decreto ministeriale del Ministero della Salute](#)**
Tavolo di lavoro "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie"
- **29/07/2024 [LEGGE n. 107](#)**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
- **07/06/2024 [DECRETO-LEGGE n. 73](#)**
Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

- **14/03/2024 [Decreto ministeriale del Ministero della Salute](#)**
Commissione di studio per il governo delle liste di attesa - integrazione
- **23/02/2024 [LEGGE n. 18](#)**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
- **26/01/2024 [Decreto ministeriale del Ministero della Salute](#)**
Commissione di studio per il governo delle liste di attesa
- **11/01/2024 [DECRETO DIRETTORIALE del Ministero della Salute](#)**
Modifica ed integrazione del Tavolo Tecnico per l'elaborazione e l'operatività del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2024-26
- **30/12/2023 [LEGGE n. 213](#)**
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
- **21/12/2023 [DECRETO DIRETTORIALE del Ministero della Salute](#)**
Tavolo Tecnico per l'elaborazione e l'operatività del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2024-26

Ai tempi dell'Inam (la famosa "Mutua") le prestazioni, effettuate dagli «Ambulatoriali», venivano soddisfatte in due al massimo tre giorni ... !?!?

CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI

Con il decreto n. 113737 del 19 dicembre 2024 il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 marzo 2025.

Facendo riferimento a quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° gennaio 2025 – 31 marzo 2025 è il seguente:

Classe d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000 euro	13,19	20,4875
Oltre 15.000 euro	9,20	15,5000

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

Classe di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
Fino a 59 anni	9,61	7,56
60 - 64	10,41	8,36
65 - 69	11,21	9,16
70 -74	11,91	9,86
75 - 79	12,71	10,66
Oltre 79 anni	20,4875	15,5000

(*) Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Col messaggio n.4495 del 31 dicembre 2024 l'Inps precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo - denominata "Quote Quinto" - effettua un controllo "bloccante" sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, si specifica che per la classe di età "Maggiore di 79 anni" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2025.

INPS Messaggio n. 4491 del 31.12.2024 vedi documento 003 della Neo-Brevia 01

INPS - MEDICI CERTIFICATORI: AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI OPERATIVE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024, fornisce delle **precisazioni per i medici** che si registrano per la prima volta per trasmettere il certificato medico introduttivo all'INPS.

Gli interessati devono richiedere l'abilitazione compilando il [modulo AP110](#) e inviandolo via PEC alla Struttura INPS competente. Una volta abilitato, il medico può compilare il certificato medico introduttivo utilizzando la propria identità digitale.

I medici che operano in determinate strutture sanitarie devono indicare la loro affiliazione, mentre altri professionisti devono dichiarare di aver completato o essere in corso di completamento del dossier formativo richiesto.

Dal 1° gennaio 2025, la procedura prevede un "instradatore" che guida il medico in base alla provincia di residenza o domicilio del paziente. Nelle province in sperimentazione, il medico compila un nuovo certificato introduttivo che costituisce l'istanza di "valutazione di base della condizione di disabilità". Nelle altre province, si utilizza il certificato tradizionale, da associare a una domanda amministrativa.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4512 del 31.12.2024 (documento 004)
Allegato 1 del Messaggio n. 4512/2024 (documento 005)**

SORVEGLIANZA E SEGNALAZIONE DELLE FORME GRAVI E

COMPLICATE DI INFLUENZA da OMCeOMi - NewsLetter n.2/2025

Publicata la Circolare Ministero della Salute prot. 0037841 del 23/12/2024 “Monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate da virus influenzale confermate in laboratorio, stagione 2024-2025.”

Si conferma la sorveglianza di tutti i casi di gravi infezioni respiratorie acute (SARI) e sindromi da distress respiratorio acuto (ARDS), ricoverati presso i reparti di Terapia intensiva e/o sottoposti a terapia ECMO (Ossigenazione Extracorporea a Membrana) e in cui sia stata confermata la presenza di un tipo/sottotipo di virus influenzale mediante specifici test di laboratorio.

In tutti questi casi è pertanto necessario procedere sempre con:

1. a) la compilazione della segnalazione nel portale SMI da parte del medico segnalatore
2. b) la compilazione e l’invio della scheda di sorveglianza speciale al Ministero della Salute, da parte del medico segnalatore all’indirizzo malinf@sanita.it
3. c) l’inserimento del caso nel sistema RIA del portale Blockchain da parte del medico anestesista della UTI coinvolta (in caso di necessità richiedere l’abilitazione a smi@ariaspa.it, specificando che si è interessati alla patologia Influenza)
4. d) l’invio dei campioni positivi al virus influenzale a un laboratorio di riferimento. Per la regione Lombardia i laboratori di riferimento sono reperibili nella comunicazione di Regione Lombardia RL_RLAOOG1_2024_11199 allegata.
5. e) la compilazione del portale FLUFF da parte degli operatori del servizio Malattie Infettive delle ATS al link <https://w3.iss.it/site/fluff100/login.aspx>.

Per quanto riguarda i casi non gravi di influenza/ILI/IRA si ricorda che con Decreto 7 marzo 2022 ([Decreto PREMAL](#)) il Ministero della Salute ha previsto la segnalazione non solo delle forme gravi, ma di tutti i casi di influenza, anche solo sospetti, di cui il medico viene a conoscenza. In questi casi il medico può effettuare la segnalazione tramite SMI, ma non è tenuto alla compilazione della scheda e all’invio del campione a uno dei tre laboratori regionali di riferimento (con l’eccezione delle forme sospette o confermate di casi di influenza di origine animale).

[Circolare del Ministero della Salute](#)

[Comunicazione di Regione Lombardia](#)

QUALCOSA È CAMBIATO PER STRAORDINARI E FERIE da InformaMi n.3/2024 - OMCeOMI a cura di Angelica Giambelluca

Recenti cambiamenti normativi hanno ridefinito aspetti cruciali del rapporto di lavoro tra medici e strutture sanitarie in Italia. Il nuovo Contratto collettivo nazionale, in vigore da gennaio 2024, ha introdotto meccanismi per retribuire gli straordinari dei medici, abrogando disposizioni che avevano a lungo impedito tale riconoscimento. Parallelamente, una sentenza della Corte di giustizia europea ha rafforzato il diritto alle ferie retribuite, stabilendo che tale diritto non possa essere negato nemmeno alla cessazione del rapporto di lavoro. Queste novità promettono di valorizzare l’impegno dei professionisti sanitari, anche se la loro attuazione pratica richiederà un significativo sforzo organizzativo da parte del Servizio sanitario nazionale.

Svolta sugli straordinari

Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per la dirigenza sanitaria, entrato in vigore il 23 gennaio 2024, segna una svolta importante nella gestione degli straordinari per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

La Novità più rilevante è anche quella più attesa e risponde all'assillante domanda: il lavoro straordinario dei medici è retribuito? Nello specifico, con il nuovo contratto nazionale, viene abrogato l'articolo 65, comma 3, del CCNL del 1996, che prevedeva che la retribuzione di risultato compensasse anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Questa clausola, in vigore per quasi trent'anni, aveva di fatto impedito ai medici di ottenere una retribuzione aggiuntiva per le ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario. Il nuovo contratto ridefinisce il concetto di lavoro straordinario, limitandolo a "situazioni di lavoro eccezionali e alla chiamata in servizio del reperibile" (art. 31, comma 1). Inoltre, l'articolo 27 del nuovo CCNL introduce un meccanismo, seppur complesso, per il riconoscimento economico delle eccedenze orarie prestate dai medici al di fuori delle guardie notturne e festive e delle chiamate in pronta disponibilità. Questa modifica costituisce un cambiamento significativo nella gestione del tempo di lavoro dei medici, ponendo fine a una lunga controversia e offrendo nuove prospettive per la valorizzazione dell'impegno professionale oltre l'orario ordinario.

La sentenza della Cassazione: un riferimento al passato

È importante contestualizzare la recente decisione della Corte di Cassazione (n. 32832 del 27 novembre 2023),² che ha negato il diritto dei dirigenti medici a ricevere compensi per il lavoro straordinario e che ha generato un po' di confusione perché pubblicata nello stesso periodo in cui avanzava il nuovo contratto, che invece afferma il contrario. Va chiarito che questa sentenza, ampiamente discussa, si riferisce al passato e non tiene conto delle novità introdotte dal nuovo CCNL. La Cassazione ha basato la sua decisione sull'articolo 65, comma 3, del CCNL del 1996, ora abrogato. Pertanto, mentre la sentenza rimane valida per le situazioni pregresse, non è più applicabile alle nuove condizioni contrattuali. Dal 24 gennaio 2024, le aziende sanitarie hanno dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni per quanto riguarda il riconoscimento e la retribuzione degli straordinari.

Gli straordinari per i Medici di Medicina Generale

La situazione è diversa per i medici di medicina generale, che sono liberi professionisti convenzionati con il SSN. I sindacati stanno spingendo per l'inclusione di norme specifiche sul lavoro straordinario nel nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) della medicina generale, ancora in fase di discussione. Per esempio, nel caso di carenza di medici, se un medico accettasse volontariamente di aumentare il numero di assistiti oltre il massimale di 1.575 pazienti dovrebbe ricevere mensilmente, per ogni paziente in eccesso, la quota capitaria riconosciuta annualmente. Questa proposta mira a riconoscere lo sforzo straordinario richiesto ai medici di famiglia per gestire un numero di pazienti superiore al massimale, tenendo conto che questi professionisti sostengono personalmente tutti gli oneri relativi alla gestione delle proprie attività.

Bibliografia

1 Gazzetta ufficiale.

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=24A0312900100010110001&dgu=2024-06-25&art.dataPubblicazione

2 Corte di Cassazione n. 32832 del 27 novembre 2023.

<cass-civ-sez-lavoro-ord-data-ud-09-11-2023-27-11-2>

LE FERIE DEI MEDICI TRA DIRITTO, REALTÀ E RECENTI SVILUPPI GIURIDICI da InformaMi n.3/2024 - OMCeOMI

Le ferie dei medici ospedalieri in Italia sono regolate da precise norme contrattuali, ma la realtà operativa spesso si scontra con le disposizioni formali. Recentemente, una sentenza della Corte di giustizia europea ha gettato nuova luce su questa complessa questione.

SECONDO il Contratto collettivo nazionale, i medici ospedalieri hanno diritto a 28 giorni di ferie all'anno se lavorano su cinque giorni settimanali, o 32 giorni se su sei. Nei primi tre anni di servizio, questi giorni sono rispettivamente 26 e 28. Le ferie sono considerate un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, tranne che alla cessazione del rapporto di lavoro. La fruizione delle ferie deve essere autorizzata e compatibile con le esigenze di servizio. I dirigenti con incarichi di struttura devono programmare le proprie ferie tenendo conto delle necessità del servizio. È previsto il godimento di almeno 15 giorni continuativi nel periodo estivo, con una particolare attenzione per i medici con figli in età scolare. Questo sulla carta. Poi la realtà, soprattutto negli ospedali pubblici, è ben diversa. In uno studio svolto nel 2021, ANAAO Assomed ha evidenziato che i dirigenti medici e sanitari hanno accumulato in media 40 giorni di ferie non godute, per un totale di oltre cinque milioni di giornate. Questo accumulo è principalmente dovuto alla carenza cronica di personale, che costringe i medici a rinunciare alle ferie per garantire la continuità del servizio. Un aspetto critico è che le ferie non godute entro l'anno di maturazione o, al massimo, entro il primo semestre dell'anno successivo, vengono perse. Questa regola, combinata con le difficoltà organizzative, ha portato a una situazione in cui molti medici si trovano a perdere giorni di ferie senza poterne beneficiare o essere compensati.

LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA In questo contesto, la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 gennaio 2024 assume un'importanza fondamentale. La Corte ha stabilito infatti che:

- le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale del lavoratore del settore pubblico
- questo diritto non può essere negato o limitato in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nemmeno in caso di dimissioni
- i lavoratori hanno diritto a ricevere un'indennità economica in sostituzione delle ferie non godute
- il diritto all'indennità non può essere subordinato a ragioni esclusivamente economiche, come il risparmio di spesa pubblica o le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Secondo l'ANAAO Assomed, questa sentenza potrebbe portare a un risarcimento di circa quattro miliardi di euro per i medici italiani. Più in generale, essa apre la strada a una possibile ridefinizione delle politiche di gestione delle ferie nel settore sanitario pubblico. La sfida ora è tradurre questi principi in pratica, garantendo ai medici il diritto al riposo senza compromettere la qualità dell'assistenza sanitaria. Ciò richiederà probabilmente un significativo investimento in risorse umane e una riorganizzazione dei servizi.

Bibliografia

Corte di giustizia europea sentenza del 18 gennaio 2024

[EUR-Lex - 62022CJ0218 - EN - EUR-Lex](#)

VI RACCONTO L'ULTIMA BUFALA SULLE PENSIONI lettera di Stefano Biasioli a StartMagazine

La novità nella legge di bilancio 2025 per i futuri pensionati tra annunci e realtà. 6 Gennaio 2025

Ascolta questo articolo ora...

Sono giorni che il “mainstream politico-mediatico” ci vuol convincere che, nella legge di bilancio per il 2025, ci sia una novità pensionistica fondamentale per i futuri pensionati. Non è così, nonostante le certezze di Durigon e di Tiziana Nisini (che ha firmato l'emendamento). Di cosa si tratta? La “riforma” contenuta nella legge di bilancio consente di anticipare l'uscita pensionistica ai

lavoratori con 64 anni di età e 25 anni di contribuzione. $64+25= 89$, un numero nettamente inferiore a 100 o 103.

Miracolo? No, perché questa anticipazione pensionistica richiede il rispetto di alcune regole essenziali:

- 1) combinazione tra previdenza obbligatoria INPS e previdenza complementare volontaria;
- 2) 25 anni di versamenti totalmente contributivi (senza anni di versamenti retributivi);
- 3) versamenti volontari pluriennali (ai fondi integrativi);
- 4) rendita della pensione anticipata= almeno 1.607 euro/mese (tre volte l'assegno sociale).

Secondo Durigon così "si interviene per aumentare le pensioni basse".

Si tratta di una vecchia idea (20 anni fa) di Alberto Brambilla e dell'ex ministro Roberto Maroni, idea peraltro oggi mal-interpretata e applicata, perché manca un Fondo di solidarietà che copra i possibili rischi legati al fallimento dei [fondi integrativi](#) e perché ora i fondi pensione sono tassati annualmente e non al momento del riscatto. Ancora, qual è il rendimento medio dei fondi integrativi, negli ultimi 10 anni?

Inoltre, secondo Brambilla, per arrivare alla soglia sopra ricordata (89) è necessario un reddito medio di 55.000 euro/anno, nel periodo di retribuzione.

Domanda: secondo voi, e tenendo conto della media dei redditi degli italiani, quanti "lavoratori poveri" potranno giovarsi della norma in questione?

Ancora una volta, qualcuno cerca di prendere per il naso il "popolo bue italiano".

INPS - DETERMINAZIONE DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI

DAL 1° GENNAIO 2025 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2025, comunica che, in base al [decreto 10 dicembre 2024](#) del Ministero dell'Economia, è variato al 2% in ragione d'anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. In considerazione di ciò, l'Istituto evidenzia i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Inoltre, il decreto di variazione del saggio di interesse legale produce effetti anche con riferimento agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE DAL 1990

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 – 31.12.1996	10%
01.01.1997 – 31.12.1998	5%
01.01.1999 – 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003	3 %
01.01.2004 – 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009	3 %
01.01.2010 – 31.12.2010	1 %
01.01.2011 – 31.12.2011	1,5 %

01.01.2012 – 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014	1 %
01.01.2015 – 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020	0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021	0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022	1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023	5%
01.01.2024 – 31.12.2024	2,5%
01.01.2025 –	2%

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.1 del 3.01.2025 (documento 006)
INPS AII_1 Circ_1 del 3.01.2025 (documento 007)
INPS AII_2 Circ_1 del 3.01.2025 (documento 008)

MIN.LAVORO - LEGGE DI BILANCIO 2025: LE MISURE PER LAVORATORI, IMPRESE E FAMIGLIE

da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul sito istituzionale una sintesi sulle novità previste nella Legge di Bilancio 2025 ([Legge n. 207 del 30 dicembre 2024](#)), per lavoratori, imprese e famiglie.

Nel complesso delle misure, numerose sono quelle in favore di **lavoratori, imprese e famiglie**. In particolare, la Manovra per il 2025 si caratterizza per la conferma strutturale dei tre scaglioni dell'Irpef e la revisione del cuneo fiscale ma anche per le regole della rivista "Decontribuzione Sud" e per la revisione della disciplina e dei requisiti per ADI ed SFL, oltre al riconoscimento dell'indennità di esclusività al personale medico dell'Inail e ulteriori risorse per l'assunzione di personale presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E ancora, numerose sono le disposizioni per promuovere percorsi di accompagnamento al lavoro, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione: dagli ammortizzatori sociali ai fondi nazionali e internazionali, sia per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, sia per sostenere l'occupazione femminile, governare l'impatto delle dinamiche demografiche sul mondo del lavoro e promuovere il trasferimento delle competenze.

Di seguito **alcune delle disposizioni di interesse**.

Conferma strutturale dell'IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento

integrativo. Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell'IRPEF, con le

seguenti aliquote progressive:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.

Cuneo fiscale. Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzerà alla soglia di 40.000 euro.

Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.

Riordino delle detrazioni. Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

A partire dal 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si può accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto agli attuali 30.000 euro). L’importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado viene elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, con una detrazione del 22%.

Prestazioni di formazione (ai fini IVA). Diventano imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di

concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto, concorre alla formazione del reddito il 50% dell'importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Tracciabilità delle spese. Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d'impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l'obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l'importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L'applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

Lavoratori frontalieri. Introduce diverse misure per facilitare l'adattamento alle modifiche dell'Accordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica. Tra queste, la previsione che dal 1° gennaio 2024 e fino all'entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalità telelavoro, senza perdere lo status di frontaliere, e questa attività sarà considerata come svolta nel Paese di lavoro ai fini fiscali. Inoltre, precisa che i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni all'anno, siano determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.

Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo è destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilirà i criteri di riparto, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.

Pubblico impiego. Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni potranno essere incrementate a partire dal 2025, con una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui, distribuiti attraverso un apposito Fondo per le amministrazioni statali e sui bilanci delle altre amministrazioni.

Personale INPS. Prevede l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale presso l'INPS al fine di supportare l'attuazione delle riforme PNRR e migliorare i servizi. Contestualmente, aumenta la dotazione organica della dirigenza di prima fascia e sopprime posizioni equivalenti in termini finanziari, senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con un decreto di questo Dicastero e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà determinata la misura percentuale

delle suddette risorse provenienti da attività di controllo ispettivo e amministrativo da destinare, a partire dal 2025, a potenziare la capacità amministrativa dell'INPS e a finanziare misure di welfare aziendale per i dipendenti dell'Istituto.

Personale Ispettorato Nazionale del Lavoro. Prevede l'assunzione di 250 unità di personale a tempo indeterminato da parte dell'INL, inquadrato nell'area funzionari, ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza, secondo il contratto collettivo del comparto Funzioni centrali. La modifica del [Decreto legge n. 19/2024](#) raddoppia le assunzioni già autorizzate, stabilendo che queste debbano avvenire entro il 2025 o 2026, con incremento della dotazione organica e l'esclusione dall'obbligo delle procedure di mobilità. Gli oneri finanziari per le assunzioni sono pari a 3,17 milioni di euro per il 2025 e 12,69 milioni annui dal 2026, con ulteriori 290.000 euro per la procedura concorsuale e 737.000 euro per il funzionamento nel 2025, aumentati a 1,36 milioni dal 2026.

Indennità di esclusività del personale medico INAIL. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 l'indennità di esclusività per tale categoria sarà rideterminata secondo quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dal [DL n. 4/2022](#) (cd. DL Sostegni-ter, convertito in legge n. 25/2022). Per tale intervento è autorizzata una spesa di 960.000 euro annui a partire dal 2025. Inoltre, le indennità di esclusività, relative alle anzianità contributive maturate dal 2025, saranno utili ai fini del TFR o TFS, con una spesa di 343.021 euro annui a partire dal 2025.

Misure in materia di trattenimento in servizio. Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all'accredito dei contributi a loro carico per l'AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore. Prevede che gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti

anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro. Conferma “Opzione Donna” nella versione prevista dall'ultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dall'ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma per il 2025 la versione dell'**APE sociale** prevista dall'ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l'anno 2030 l'autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Aumento pensioni minime. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, proroga a esaurimento gli incrementi transitori previsti a legislazione vigente, con una determinazione del décalage della percentuale di incremento fissata in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.

Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio. Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli. Innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

Previdenza complementare. Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell'assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre,

specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla misura. Con decreto questo Dicastero (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.

Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti. Prevede che i lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede l'attribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma GOL. Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, dell'indennità omnicomprendente (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.

Al fine del **completamento dei piani di recupero occupazionale**, prevede lo stanziamento di ulteriori **70 milioni** di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle finalità previste dalla norma originaria (per le imprese che operano in un'area di crisi industriale complessa e previo accordo presso il MLPS, che abbiano presentato piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori), nonché alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale – oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata – può essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Proroga quindi, per il 2025, il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando **100 milioni di euro** (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Proroga per l'anno 2025, nel limite di spesa di **19 milioni di euro**, l'integrazione del trattamento di **cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA**, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l'accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l'efficacia delle misure della **cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica** anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando **100 milioni**

di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga al 31 dicembre 2025 le convenzioni sottoscritte tra questo Dicastero e le regioni nel cui territorio sono utilizzati **lavoratori socialmente utili** (appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione), allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili, nelle more dell'attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.

Prevede il **finanziamento** – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 – **delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center**.

Prevede in via eccezionale in favore delle **imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000**, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate con decreto di questo Dicastero (a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate) a concedere un **ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025**, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. Prevede che all'ipotesi in parola non si applichino alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Prevede che tale ulteriore trattamento sia riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del **programma GOL**, prevede che le risorse assegnate alle regioni nell'ambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL. In primo luogo, **modifica la disciplina dell'Assegno di Inclusione (ADI)** e in particolare:

- il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);
- il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;
- adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

- del pari, adegua anche l'altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene l'attuale secondo cui il beneficio economico è altresì composto, in tali casi, da un'integrazione del reddito per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando però il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

In secondo luogo, modifica la **disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL)** e in particolare:

- porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, per l'utilizzabilità di SFL;
- mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l'accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
- l'importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);
- prevede che il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

Rifinanziamento del sistema duale. Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Bonus per le nuove nascite. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell'assegno unico e universale).

Esclusione del computo dell'assegno unico e universale per il bonus asili nido. Prevede che le erogazioni relative all'assegno unico e universale non rilevino nella determinazione dell'ISEE utile ai fini dell'attribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa prevista.

Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido. Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per l'accesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa l'autorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali. Incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, persegue l'obiettivo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono bambini e adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale; di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La dotazione economica è di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027.

Congedi parentali. Si eleva in via strutturale l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'aumento all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Decontribuzione per le lavoratrici con figli. Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L'esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell'esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per incremento del Reddito di libertà e per interventi di formazione. Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne l'emancipazione e l'effettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per l'erogazione del reddito di libertà. Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 500.000 euro per l'anno 2025, al fine di promuovere, nell'ambito dei piani

triennali dell'offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.

Contributi per enti, organismi e associazioni di promozione dei diritti delle persone con disabilità e misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare. Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Per l'implementazione della riforma in materia di disabilità, si concede all'INPS la facoltà di conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre P.A., per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, utile al riconoscimento della condizione di disabilità, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.

Si prevede, inoltre, che le risorse del "Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare" siano destinate a garantire le stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, ossia a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Interventi in materia di premi di produttività. Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall'ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Misure fiscali in materia di welfare aziendale. Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a

decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#). In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l'imposta dell'anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

Limiti temporale applicazione Decontribuzione Sud e tetti di spesa per Bonus Giovani, donne e ZES. A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, si prevede che:

- la disciplina dell'esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato cd. Decontribuzione Sud, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
- il limite di spesa per il cd. Bonus Giovani sia incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni di euro per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027;
- il limite di spesa per il cd. Bonus Donne sia incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027;
- il limite di spesa per il cd. Bonus ZES unica Mezzogiorno sia incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per il 2024, 68,9 milioni di euro per il 2025, 73,5 milioni di euro per il 2026 e 28,7 milioni di euro per il 2027.

Esonero contributivo Sud per microimprese e PMI. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Prevede che tale agevolazione sia concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (ai sensi del Regolamento UE). Ferma restando

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato con un decalage negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

La misura non è cumulabile con i seguenti incentivi: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per i soggetti che avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Esonero contributivo Sud per datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa. Specularmente, si prevede il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'efficacia della disposizione in questione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Incremento Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027. Si aumentano le risorse di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2027 e 310 milioni di euro nel 2028.

Riduzione aliquota IRES. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione dell'aliquota IRES dall'ordinario 24% al 20%.

Fondo di garanzia PMI. Proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina (in scadenza al 31 dicembre 2024) introdotta dal [decreto legge n. 145/2023](#) (cosiddetto DL Anticipi, convertito in legge n. 191/2023), relativa alle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilità di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza l'applicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo.

Disposizioni in materia portuale. In considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, stabilisce che le Autorità di sistema portuale possano erogare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Fondo ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa. Istituisce il detto Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2025 e di 2 milioni di euro nell'anno 2026, ai fini dell'attuazione di disposizioni (anche di carattere fiscale) in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro. Prevede che il

regime relativo alle mance si applichi:

- entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).

Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all'intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone la ripartizione degli 8 milioni di euro del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dal 2025. Si incrementa, inoltre, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 500mila euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Prevede alcune modifiche con riferimento alla indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (introdotta con il [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#)).

Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.

INPS: CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI – AGGIORNAMENTO TASSI PRIMO TRIMESTRE 2025

L'INPS, con il [messaggio n. 4495 del 31 dicembre 2024](#), comunica l'aggiornamento tassi per il primo trimestre 2025, relativamente alla cessione del quinto delle pensioni.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° gennaio 2025 – 31 marzo 2025 è il seguente:

Classe d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000 euro	13,19	20,4875
Oltre 15.000 euro	9,20	15,5000

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

Classe di età*	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
Fino a 59 anni	9,61	7,56
60 - 64	10,41	8,36
65 - 69	11,21	9,16
70 - 74	11,91	9,86
75 - 79	12,71	10,66
Oltre 79 anni	20,4875	15,5000

(*) Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, si specifica che per la classe di età “**Maggiore di 79 anni**” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza **1° gennaio 2025**.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4495 del 31.12.2024 (documento 009)

ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Con la circolare n.208 del 3 gennaio il Ministero dell'Istruzione e del Merito fissa la finestra per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026 dalle ore 8.00 del 21 gennaio 2025 alle ore 20.00 del 10 febbraio 2025.

ALLEGATI A PARTE - Ministero Istruzione e Merito n.208 del 3.01.2025 (documento 010)

TRIBUNALE DI TORINO: OK ALLE MULTE ANCHE SE PEC DI STUDIO

Il Tribunale di Torino sezione terza civile colla sentenza n. 10 del 2 gennaio 2025, superando il parere del Garante della privacy, riconosce valida la comunicazione sullo pec dello studio anche se estranea allo svolgimento dell'attività professionale (articolo 149bis di procedura civile).

CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 149 bis
(Notificazione a mezzo posta elettronica).

Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritto con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

AGGIORNAMENTO (153)

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha disposto (con l'art. 60, comma 9) che "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)".

MATERNITÀ ALLA DISOCCUPATA FRONTALIERA

Corte di cassazione (sentenza 18960/2024): la lavoratrice frontiera italiana disoccupata nel proprio Paese di residenza, benché abbia prestato attività lavorativa esclusivamente in Svizzera, ha lo stesso diritto all'indennità di maternità di una lavoratrice che ha svolto attività lavorativa in Italia.

MAGGIORAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO INPS (ART. 1, COMMI DA 169 A 170)

Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS, e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, viene riconosciuta la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo individuale maturato durante la carriera lavorativa, attraverso l'applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica non superiore al 2 per cento. La maggiorazione può essere applicata solo successivamente al conseguimento dell'età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia attualmente pari a 67 anni. La quota di trattamento derivante dall'esercizio di detta opzione non concorre al raggiungimento degli "importi soglia" posti come condizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cd. pensione anticipata nel sistema contributivo integrale. La quota è deducibile nella misura del cinquanta per cento, in deroga al principio della deducibilità integrale della contribuzione pensionistica del lavoratore, ivi compresa la contribuzione volontaria, ai sensi dell'art. 10 TUIR, comma 1, lett. e).

La novità dunque interessa i soggetti iscritti presso le forme di **previdenza pubbliche obbligatorie** con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre **successivamente al 1° gennaio 2025**.

Attenzione, la novità, in altri termini, riguarda solo i soggetti che iniziano a lavorare da quest'anno, cioè prevalentemente i nati dal 2000 e che, quindi, iniziano a versare i relativi contributi con un normale lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato. La facoltà può essere esercitata presso l'Inps, pertanto, sono esclusi i lavoratori che hanno contribuzione solo presso le **casse professionali** (avvocati, architetti, medici eccetera).

Da tener ben presente anche che i contributi versati in più, per effetto della libera scelta d'incrementare il montante contributivo, **sono deducibili dal reddito solo per il 50%**. Si tratta di una penalità rispetto al regime generale dei contributi versati ai fini pensionistici che sono sempre stati deducibili per intero. Inoltre la quota aggiuntiva di pensione verrà corrisposta **solo al raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia**.

LEGGI IN

Pensioni, In arrivo il supplemento a pagamento per i più giovani in PensioOggi a cura di Armando Diaz

https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/pensioni-in-arrivo-il-supplemento-a-pagamento-per-i-piu-giovani#google_vignette

RICETTE ELETTRONICHE. LOMBARDIA: “GARANTITA CONTINUITÀ CON PRESCRIZIONI CARTACEE DURATE TRANSIZIONE” da Quotidiano

Sanità

La Direzione generale Welfare ha inviato una nota a medici e farmacisti indicando che sarà temporaneamente possibile continuare a emettere prescrizioni cartacee per medicinali e prestazioni ambulatoriali non a carico del Ssn (ricette bianche). “In attesa che le amministrazioni nazionali competenti forniscano le indicazioni operative per completare la transizione e uniformare il sistema su tutto il territorio nazionale”.

Ricette elettroniche. Lombardia: “Garantita continuità con prescrizioni cartacee durate transizione” - Quotidiano Sanità

CONSENSO INFORMATO - 5 ELEMENTI DA TENERE PRESENTI NELLA VALUTAZIONE Studio Cataldi - a cura di Carlo Pisaniello

I 5 elementi del consenso informato

Nella sentenza n.30858 depositata il 2 dicembre 2024 la Corte di Cassazione enuncia i punti fondamentali del consenso informato ai fini della risarcibilità del danno inferto alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), ed al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) enucleando le seguenti ipotesi:

I) se ricorrono

a) il consenso presunto e cioè, se può presumersi che se correttamente informato il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso

b) il danno iatrogeno, ossia, l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti

c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;

II) se ricorrono

a) il dissenso presunto, ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico

b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),

c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegare e provate (anche per presunzioni)

III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;

IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;

V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente allegghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. Sez. 3, 12/06/2023 n. 16633).

e si conclude che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è percorribile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.

ALLEGATI A PARTE - CASS.sez.3° ord. Sentenza n.30858 del 10.05.2024 dep. il 2.12.2024 (documento 011)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE DEL LOGOPEDISTA

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Mia figlia ha bisogno di alcune sedute da un logopedista per trattamenti individuali di riabilitazione, a causa di un disturbo del linguaggio e della comunicazione. Non ho capito, però, se le spese che dovrò affrontare rientrano tra quelle detraibili dall'Irpef e, in caso positivo, quale documentazione bisogna conservare

Risponde Paolo Calderone

Le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da una delle figure professionali elencate

nel [decreto ministeriale 29 marzo 2001](#) sono sempre detraibili dall'Irpef, senza necessità di prescrizione medica. E la professione del logopedista è inclusa tra quelle “sanitarie riabilitative” individuate dall'articolo 3 del citato decreto.

Per richiedere la detrazione il contribuente deve essere in possesso di una certificazione della spesa sostenuta (ricevuta fiscale o fattura) rilasciata dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Inoltre, è necessario, come per le altre spese sanitarie, che il pagamento al professionista sanitario sia effettuato con versamento bancario (o postale) o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Il pagamento tracciato non è invece richiesto se la prestazione sanitaria è resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale.

MEDICINA GENERALE - SOSPESA L'INCOMPATIBILITÀ TRA IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA 2024/2027 E GLI INCARICHI PROFESSIONALI

Il decreto ministeriale 22 novembre 2024, pubblicato in GU n.4 del 7 gennaio 2025, consente ai laureati in Medicina che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2024/2027 di mantenere gli incarichi in essere al momento dell'iscrizione. Le ore di attività svolte dai medici impegnati in questi incarichi saranno considerate attività pratiche. Sono compresi anche i servizi di medicina penitenziaria.

[Medicina generale. Sospesa l'incompatibilità tra il corso di formazione specifica 2024/2027 e gli incarichi professionali - Quotidiano Sanità](#)

**ALLEGATI A PARTE - MIN. SALUTE Decreto 22.11.2024 (documento 012)
G.U. n.4 del 7.01.2025 pag.24 (documento 013)**